



Al Prefetto della provincia di Firenze

CONSIDERATO che nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2016 si svolgerà il Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia 2016" presso l'Autodromo Internazionale del Mugello, sito nel Comune di Scarperia e S. Piero a Sieve;

CONSIDERATO che la questione è stata esaminata in sede di riunione del Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica del 3 maggio 2016, per la valutazione dei diversi aspetti connessi al corretto svolgimento della manifestazione, per la quale è prevista un'affluenza complessiva di circa 100.000 spettatori e che tale affluenza interesserà, oltre il Comune di Scarperia e S. Piero a Sieve, anche il territorio dei limitrofi Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vaglia e Vicchio;

RILEVATO che in sede di CPOSP è stato concordemente ritenuto che l'adozione di misure volte a limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche costituisce un valido strumento di prevenzione necessario ad evitare il verificarsi di comportamenti antisociali capaci di ingenerare problemi di ordine pubblico, quantomeno per la serata del sabato, momento di massima presenza di pubblico nei Comuni sopra indicati;

RILEVATO, inoltre, che nella medesima seduta è emerso, secondo quanto rappresentato dagli organizzatori della manifestazione sportiva, che all'interno del circuito del Mugello sussiste una potenziale situazione di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica connessa alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro, tale da consigliare il divieto di introduzione di qualsiasi bevanda contenuta in detti recipienti;

CONSIDERATO, pertanto, che nel corso della predetta riunione è stata positivamente valutata l'esperienza degli anni precedenti ed è stato unanimemente deciso di confermare il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di somministrazione di bevande superalcoliche nonché di adottare il divieto di introdurre contenitori di vetro all'interno del circuito del Mugello;

RITENUTA, per quanto sopra, prevalente l'esigenza obiettiva di tutela dell'interesse pubblico di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'incolumità dei cittadini;

SENTITI i Sindaci dei Comuni interessati;

VISTO l'art. 2 TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

- 1) dalle ore 09.00 di giovedì 19 maggio alle ore 15.30 di domenica 22 maggio 2016, **all'interno del circuito del Mugello** è vietata l'introduzione e la vendita per asporto



Al Prefetto della provincia di Firenze

di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro; a tal fine gli organizzatori del Gran Premio sono incaricati di dare massima diffusione della presente prescrizione, intensificando l'attività di pre-filtraggio degli spettatori che accedono al circuito stesso;

- 2) dalle ore 18.00 di sabato 21 maggio alle ore 03.00 di domenica 22 maggio 2016, periodo di massima affluenza di spettatori, nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e la somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali i cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro.

Destinatari del divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro di cui al punto 1) sono gli eventuali esercenti operanti all'interno del circuito del Mugello.

Destinatari della prescrizione di cui al punto 2) sono invece gli esercenti, a qualunque titolo, le attività di vendita e somministrazione di bevande, nell'ambito di tutto il territorio dei Comuni Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio.

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi interessati di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi.

Le Forze dell'Ordine e le Polizie Municipali dei Comuni interessati sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori, con espresso avviso che, in caso di violazione di quanto disposto al punto 2), sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 100 del TULPS sopracitato.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione. Del divieto sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul sito della Prefettura.

Firenze, 12 maggio 2016

Il Prefetto
(Giuffrida)